

POLICY DI RICEZIONE, TRASMISSIONE ED ESECUZIONE ORDINI

Il presente documento descrive, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, le modalità con le quali vengono trattati gli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari impartiti dalla clientela di Cariparma, e/o dalla stessa disposti, al fine di ottenere, nell'esecuzione degli stessi, il miglior risultato possibile (Best Execution).

1. Scopo

La presente Policy governa i principi, le attività, le responsabilità e gli obblighi riguardanti l'esecuzione alle migliori condizioni e la gestione degli ordini della clientela da parte delle competenti funzioni di Cariparma (di seguito "la Banca").

La presente policy fa riferimento ai Regolamenti interni della Banca ed a quelli emanati, alla data, dai relativi Organi di Vigilanza, nonché alle Direttive MiFID 2004/39/EG e 2006/73/EG, oltre che al Regolamento (EG) Nr. 1287/2006.

2. Obiettivo

Obiettivo della presente policy è il raggiungimento della Best Execution in relazione alla trasmissione ed all'esecuzione di ordini su strumenti finanziari. Tale obiettivo viene raggiunto attraverso la valutazione, in ordine alle diverse sedi di esecuzione e trasmissione degli ordini, dei fattori di volta in volta rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 21 della Direttiva 2004/39/CE.

2.1 Campo di applicazione

La Banca esegue transazioni in strumenti finanziari per le seguenti tipologie di clienti:

- clienti retail
- clienti professionali
- controparti qualificate.

I dettagli che riguardano i criteri e le attività svolte per la classificazione dei clienti sono contenuti in una policy separata. La presente policy riguarda gli ordini di tutte le suesposte tipologie di clienti e gli strumenti finanziari elencati nell'allegato A.

2.2 Validità

Si considera valida la presente Policy a partire dal 01.11.2007. Successive modifiche rilevanti apportate alle strategie di esecuzione saranno comunicate alla clientela.

3. Principi base

La presente policy non verrà applicata alle seguenti fattispecie:

- ordini ricevuti da clienti che contengano istruzioni particolari, in quanto la best execution non potrà essere assicurata dalla Banca per la parte riguardante queste istruzioni particolari;
- eventuali transazioni conseguenti a quei casi in cui l'investitore richieda espressamente alla Banca di esprimere una quotazione per un particolare strumento finanziario (c.d. "request for quote").

Ordini relativi a strumenti finanziari trattati in Mercati Regolamentati (RM) o Multilateral Trading Facility (MTF) potranno essere eseguiti al di fuori di questi ultimi soltanto previo consenso del cliente. Tale consenso potrà essere rilasciato dal cliente in relazione all'intera operatività o in relazione alla singola operazione. In mancanza di tale esplicito consenso l'ordine dovrà essere eseguito su un mercato regolamentato.

La Banca potrà operare, nei confronti della propria clientela, sia in regime di ricezione e trasmissione degli ordini che in regime di esecuzione degli ordini, a seconda dello strumento finanziario oggetto dell'ordine.

Le sedi di esecuzione ed i broker vengono selezionati in base a procedure stabilite e regolarmente riviste dalla Banca. Solo nel caso che questo sia nel migliore interesse del cliente (ad esempio: problemi di sistemi o di collegamenti, giorni festivi, etc.), la Banca potrà decidere di eseguire un ordine al di fuori di queste procedure. Tali casi dovranno essere specificamente documentati.

La Banca non è membro di alcun RM o MTF. La Banca non svolge attività di market maker sugli strumenti finanziari. Solo se questo è nel migliore interesse del cliente e soltanto se il cliente ha dato espressamente il proprio consenso la Banca potrà eseguire gli ordini dei clienti in conto proprio, come previsto al successivo punto 7.2.

L'applicazione della presente policy viene richiesta in modo duraturo e continuativo. Non è sulla base della singola operazione che viene richiesta l'applicazione dei relativi processi.

4. Classificazione dei clienti

I clienti retail, i clienti professionali e le controparti qualificate hanno, di norma, diverse aspettative e differenti necessità in termini di negoziazione dei prodotti finanziari.

La Banca classifica i propri clienti nell'ambito delle suddette categorie secondo le regole previste nella relativa policy, c.d. di "Client Categorization".

5. Total consideration

Secondo quanto richiesto dalle vigenti disposizioni, i fattori che normalmente rivestono la maggior importanza per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente, in modo duraturo e continuativo, sono (in ordine decrescente):

- il prezzo;
- i costi di esecuzione;
- la rapidità di esecuzione;
- la qualità di esecuzione;
- la rapidità di settlement;
- la qualità di settlement;
- la grandezza dell'ordine;
- la natura dell'ordine.

Il tipo di cliente, le dimensioni dell'ordine, lo strumento finanziario trattato, l'eventuale impatto sul mercato, le modalità di esecuzione, la sede di esecuzione, le istruzioni del cliente, la sua tipologia e altre variabili possono contribuire a variare l'importanza relativa di questi fattori. La valutazione di questi fattori è alla base della definizione delle regole che gli intermediari possono adottare per assicurare il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini dei clienti. Conseguentemente i suddetti fattori possono essere pesati in modo differente in conseguenza dello strumento finanziario e del tipo di cliente.

Tuttavia, nella selezione dei fattori rilevanti che concorrono in modo consistente e duraturo al conseguimento del miglior risultato possibile per il cliente, la Banca reputa che il corrispettivo totale, a parità di altre condizioni, rappresenti di norma il criterio più rilevante. In virtù di ciò, *ceteris paribus*, la Banca valuta pertanto il rispetto del principio di best execution assumendo quale termine di riferimento quello del corrispettivo totale, per tutte le categorie di clienti (Cliente al dettaglio, Cliente professionale, Controparte qualificata). In particolare, per i clienti al dettaglio, il prezzo ed i costi di esecuzione rappresentano i fattori decisivi per valutare l'ottenimento del miglior risultato possibile. Per i clienti diversi dai clienti al dettaglio, in funzione delle caratteristiche dell'ordine, possono assumere rilevanza anche gli altri fattori, nell'ordine decrescente di cui sopra.

6. Classificazione degli strumenti finanziari

La Banca svolge, in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari, il servizio di ricezione e trasmissione di ordini e/o di negoziazione. Quando la Banca svolge il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, essa trasmette gli ordini ad altri intermediari (broker) per la relativa esecuzione, in conformità alle policy di esecuzione degli ordini stabilite da questi ultimi e preventivamente vagliate dalla Banca. Quando la Banca svolge il servizio di negoziazione, essa provvede direttamente all'esecuzione degli ordini. Con riferimento al servizio di gestione di portafogli, nel caso in cui gli ordini disposti siano eseguiti dalla Banca stessa, tramite le proprie strutture di negoziazione, trovano applicazione le regole stabilite per lo svolgimento dell'attività di negoziazione. Nel caso in cui, invece, la Banca trasmetta gli ordini a intermediari terzi, si applicano le regole previste per il servizio di ricezione e trasmissione di ordini.

7. Ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini

La Banca svolge attività di ricezione e trasmissione ordini per le seguenti categorie di strumenti finanziari quotati su RM o MTF:

- azioni domestiche;
- azioni estere;
- titoli di stato e obbligazioni domestiche;
- titoli di stato e obbligazioni estere;
- warrants;
- covered warrants e certificates;
- derivati, opzioni, futures e minifutures;
- OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio);
- ETF (Exchange Traded Funds);
- altri strumenti finanziari.

Nei casi di cui sopra, gli ordini sono trasmessi ad altri intermediari (broker) per la loro esecuzione.

La Banca svolge attività di esecuzione ordini per gli strumenti finanziari sopra specificati non quotati su RM o MTF. In tal caso, gli ordini sono eseguiti in contropartita diretta con *market makers*.

7.1 Pre-selezione dei broker (servizio di ricezione e trasmissione di ordini)

La Banca non è membro di alcun RM o MTF. La presente policy identifica per tanto, per ciascuna delle categorie di strumenti finanziari elencate in precedenza, i broker ai quali la Banca trasmette gli ordini ai fini di esecuzione dei medesimi.

I broker cui la Banca trasmette gli ordini sono selezionati sulla base della valutazione dei seguenti requisiti:

- solvibilità finanziaria, onorabilità e reputazione;
- comprovata competenza e professionalità nel negoziare specifici strumenti sui mercati finanziari;
- trasparenza in termini di informazioni finanziarie storiche, di correlazione e valutazione connesse allo strumento;
- disponibilità di adeguati dispositivi organizzativi e informatici;
- disponibilità di risorse sufficienti per assicurare il regolamento delle operazioni;
- che abbia sottoposto ad espressa accettazione della Banca la propria policy di best execution, in particolare nella definizione dei fattori e dei pesi attribuiti al suo raggiungimento, individuati di norma dalla Banca nel prezzo di esecuzione e nei costi sostenuti per la transazione;
- che abbia sottoposto ad espressa accettazione della Banca la lista delle sedi di esecuzione dove lo stesso esegue gli ordini, riportando i relativi costi in dettaglio per ogni sede di esecuzione;
- efficienza nel settlement, sia in termini di puntualità che di correttezza, nonché di costi ed altri fattori qualitativi accessori.
-
- I broker cui la Banca trasmette gli ordini per la negoziazione di strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati situati in paesi sottoposti ad osservanza e rispetto della MiFID, devono inoltre soddisfare anche i seguenti requisiti:
- osservare e rispettare i principi espressi nella MiFID;
- il contratto sottoscritto col singolo broker deve riportare esplicitamente che il broker in oggetto osserva e rispetta i principi della MiFID;
- nel contratto medesimo deve essere esplicitamente formalizzato che il broker in oggetto si impegna a farsi carico di tutta l'attività di post-trade transparency.

L'allegato B contiene l'elenco dei broker sui quali la Banca fa affidamento per il conseguimento in modo duraturo e continuativo del miglior risultato possibile per il cliente. Broker diversi (non contenuti nell'allegato B) potranno essere occasionalmente accettabili solo e soltanto al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente in quel momento. Ciò dovrà essere chiaramente motivato e dovrà avvenire sempre nel rispetto dei sopra elencati criteri di selezione.

Nel caso in cui, sulla base dei criteri sopra esposti, siano contemporaneamente disponibili più broker, la scelta sarà indirizzata verso il broker che ragionevolmente possa meglio garantire il rispetto prioritario dei criteri sopra indicati (in funzione della tipologia di cliente).

7.2 Pre-selezione dei market maker (servizio di negoziazione)

La Banca seleziona, per ogni categoria di strumenti finanziari elencati in precedenza, sia i fattori che incidono sulla scelta delle sedi di esecuzione che le sedi di esecuzione nelle quali eseguire gli ordini dei clienti.

Le sedi di esecuzione vengono selezionate sulla base dei seguenti requisiti:

- dotazione di regole chiare e trasparenti per la negoziazione degli strumenti in modo equo, ordinato ed efficiente;
- mercato più pertinente (c.d. "most relevant") in termini di distribuzione degli scambi (liquidità), di probabilità e velocità di esecuzione;
- trasparenza in termini di informazioni finanziarie storiche, di correlazione e valutazione connesse allo strumento;
- accessibilità e pubblicità di quotazioni irrevocabili fornite in modo regolare e continuo;
- procedure di settlement e rischio di credito derivante;
- rischi operativi legati all'affidabilità ed alla disponibilità di sistemi informatici;
- commissioni e costi.

Per gli strumenti finanziari elencati in precedenza, non quotati su alcun RM o MTF, l'unica praticabile sede di esecuzione è il market maker.

I market maker vengono selezionati dalla Banca sulla base dei seguenti requisiti:

- solvibilità, onorabilità, capitalizzazione, rating e/o reputazione;
- comprovata competenza e professionalità nello svolgere l'attività in maniera organizzata, frequente e sistematica;
- capacità di assicurare liquidità agli strumenti finanziari trattati, vale a dire fornire prezzi competitivi e riscontrabili in maniera continuativa su tali strumenti finanziari;
- efficienza nel settlement, sia in termini di puntualità che di correttezza, nonché di costi ed altri fattori accessori.

L'allegato C contiene l'elenco dei market maker sui quali la Banca fa affidamento per il conseguimento in modo duraturo e continuativo del miglior risultato possibile per il cliente. Market maker alternativi (non contenuti nell'allegato C) potranno essere occasionalmente accettabili solo e soltanto al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente in quel momento. Ciò dovrà essere chiaramente motivato e dovrà avvenire sempre nel rispetto dei sopra elencati criteri di selezione.

Per gli strumenti finanziari elencati in precedenza, per i quali non esista alcun mercato liquido o fruibile sede di scambio (Bloomberg, BondVision o altre), anche in relazione alla size negoziabile o alla eseguibilità dei prezzi esposti, la Banca, ove possibile ed in qualità di internalizzatore, comunicherà le proprie quotazioni ai clienti su richiesta. Ciò potrà avvenire anche relativamente ai titoli emessi dalla Banca o a titoli di emittenti terzi collocati dalla Banca. I suddetti casi esulano dall'ambito di applicazione della policy.

Nel caso in cui, sulla base dei criteri sopra esposti, siano contemporaneamente disponibili più market maker, la scelta sarà indirizzata verso il market maker che ragionevolmente possa meglio garantire il rispetto prioritario dei criteri sopra indicati (in funzione della tipologia di cliente).

8. Esecuzione cronologica

Gli ordini ricevuti da clienti devono essere trasmessi ed eseguiti nello stesso ordine cronologico in cui sono stati ricevuti dalla Banca. Solo se questo è nell'interesse del cliente (ad es. dimensioni dell'ordine, ampi differenziali denaro/lettera, etc.) sono concesse eccezioni. Questi casi saranno dettagliatamente giustificati.

8.1 Ordini cumulativi

La Banca ha la possibilità di eseguire ordini cumulativi, generati da più clienti, qualora si tratti di ordini tra loro comparabili ma che singolarmente non raggiungono tagli minimi negoziabili. L'eseguito di un ordine cumulativo, in questi casi, verrà allocato ai sottostanti portafogli dei singoli clienti attraverso i sistemi informatici della Banca.

I sistemi informatici della Banca prevedono anche la possibilità di allocare eseguiti parziali.

Non sarà comunque consentito raggruppare in ordini cumulativi le seguenti operazioni:

- ordini di personale della Banca e ordini personali di assets managers esterni;
- ordini singoli;
- ordini di clientela e ordini della proprietà, trasmessi cioè dalla Banca per conto proprio.

9. Conservazione delle registrazioni

La Banca deve essere in grado di dimostrare ai propri clienti, su loro richiesta, di aver eseguito gli ordini ricevuti dai clienti medesimi nel rispetto della presente policy.

10. Controlli e monitoraggio

La Banca assicura il controllo sull'effettivo conseguimento, nell'ambito dei criteri stabiliti dalla presente policy, dei criteri di best execution.

La presente policy viene assoggettata a verifica ed eventuale revisione in occasione di ogni cambiamento significativo registrato dalla Banca o, in alternativa, almeno una volta all'anno.

A - Strumenti finanziari

- (1) Valori mobiliari.
- (2) Strumenti di mercato monetario.
- (3) Quote di organismo di investimento collettivo.
- (4) Strumenti finanziari derivati aventi per sottostante il trasferimento del rischio di credito.
- (5) Contratti finanziari differenziali.
- (6) Contratti di opzione, finanziari a termine standardizzati (future), swap, contratti a termine (forward), accordi per scambi future e altri contratti su strumenti derivati negoziati su mercati regolamentati (eseguiti per il tramite di una stanza di compensazione riconosciuta o soggetti a consuete richieste di margini), su sistemi multilaterali di negoziazione e/o OTC connessi a:
 - tassi di interesse
 - valori mobiliari
 - valute
 - rendimenti
 - indici finanziari o altre misure finanziarie

- merci
- variabili climatiche
- tariffe di trasporto
- quote di emissione
- tassi di inflazione
- altre grandezze statistiche ufficiali
- beni, diritti, obblighi, indici e misure, non citati nel presente allegato

il cui regolamento possa avvenire tramite consegna fisica del sottostante ("physical settlement") o tramite pagamento di importi differenziali ("cash settlement") a discrezione di una delle parti.

B - Elenco dei broker

Banca IMI SpA
Centrosim Spa
Credit Agricole Chevreux

Le sopra citate controparti vengono utilizzate dalla Banca in ognuna delle piazze in cui sono presenti, direttamente e/o tramite affiliate.

C - Elenco dei Market Maker

ABN Amro
Allianz Bank Financial Advisors Spa
Arca Bim
Banca Akros
Banca Aletti
Banca Imi SpA
Banca Monte Paschi di Siena
Banca Profilo
Banca Promos
Banco Bilbao Vizcaya
Bank of America
Barclays Bank Plc
Bayerische HypoVereinsbank
Bear Stearns
BNP Paribas
Calyon
Cassa Lombarda
Citigroup
Commerzbank
Credit Agricole SA
Credit Suisse
Deutsche Bank
Dexia
Dresdner Bank
DZ Bank
Fortis Bank
Goldman Sachs
HSBC Investment Bank Plc
IFP Bonds
ING Group
Intesa San Paolo
Intermonte
JP Morgan Chase
Krediet Bank
LBBW Bank LandesBank BadenWuettenberg
Lehman Brothers
Mediobanca
Meinl Bank AG
Merrill Lynch
Morgan Stanley
Rabobank Netherland
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Scotland
Santander Central Hispano
SNS Bank
Standard Chartered Bank
Società Generale
Toronto Dominion
UBM
UBS
WestLb Bank
Zurcher Kantonalbank

Le sopra citate controparti vengono utilizzate dalla Banca in ognuna delle sedi di esecuzione in cui sono presenti, direttamente e/o tramite affiliate.

Per presa d'atto ed accettazione di quanto sopra indicato

Data: __/__/____

Firma: _____